

Allegato "B" al cap. II. 2058/1761.

Statuto dell'Associazione "Regina Margherita"

Premessa

In data 6 febbraio 1869 veniva "eretto in Sassari (nel soppresso Convento dei Minori Osservanti) il Ricovero di Mendicità da una Società di Caritatevoli cittadini al fine di far cessare il pubblico accattonaggio, ed a tal fine venivano in esso ricoverati ove erano provvisti d'alloggio, vitto e vestito e vi ricevevano il beneficio di una morale e civile educazione e di un ben diretto lavoro"¹.

In data 9 agosto 1869 il Re D'Italia Vittorio Emanuele II decretava che "Il Ricovero di Mendicità in Sassari, fondato mediante offerte e sottoscrizioni di privati benefattori ... è eretto in Corpo Morale"².

In data 29 marzo 1932 il Consiglio di Amministrazione presieduto dal presidente Sechi Pieroni approvava il nuovo Statuto della Pia "Casa di Ricovero Regina Margherita" (in San Pietro).

In data 14 marzo 1996 il Presidente del Consiglio dei Ministri decretava che la Pia "Casa di Riposo Regina Margherita" continua a sussistere come ente morale, assumendo la personalità di diritto privato".

A seguito di ciò, veniva dunque sottoscritto dal presidente Lorenzo Pietro Ganadu, nanti il notaio Pitzorno con studio in Sassari, lo statuto della Casa di Riposo Regina Margherita che prevedeva la qualifica di Onlus (con successivo provvedimento di iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale della Regione Sardegna del 2 febbraio 2006).

Art. 1

Costituzione , sede e denominazione

L'associazione è denominata "Associazione Regina Margherita".
L'associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l'acronimo di "Onlus" che vengono inseriti in qualsivoglia segno distintivo o

¹ Art. 1 Regolamento Organico del Ricovero di Mendicità del 6 febbraio 1869

² Art. 1 decreto del Re D'Italia del 9 agosto 1869

Marie Luise Hopfenbe Gaurin

comunicazione rivolta al pubblico. L'associazione riporta nella propria denominazione, in osservanza della legge, anche la locuzione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo "ETS".

L'associazione ha sede a tutti gli effetti di legge, in Sassari, piazza San Pietro n. 18.

Art. 2

Finalità

L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue in modo esclusivo finalità di promozione e solidarietà sociale nello svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e della tutela dei diritti civili.

L'Ente promuove e gestisce iniziative e strutture destinate all'assistenza sociale e socio sanitaria dei soggetti bisognosi e provvede fra l'altro:

- alla cura, protezione, inclusione, assistenza socio sanitaria delle persone con disabilità grave nel rispetto della loro volontà, ove possibile, di quella dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi ai sensi di legge;
- alla cura, protezione e assistenza socio sanitaria degli anziani con o senza disabilità grave determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- al sostegno sociale delle persone economicamente più svantaggiate e bisognose di assistenza, ricovero e cure, prive o dotate di insufficienti mezzi di sussistenza;
- all'accoglienza, sostegno, protezione e assistenza socio sanitaria degli stranieri migrati, richiedenti asilo e rifugiati in Italia in osservanza della legge e anche in collaborazione con le autorità e le pubbliche amministrazioni, le associazioni di stranieri o gli enti pubblici e privati stabilmente operanti in loro favore ;

- all'assistenza di ogni altro soggetto bisognoso delle attività fornite dalla Associazione in osservanza dei principi di promozione e solidarietà sociale;
- promuovere, sviluppare e coordinare iniziative, anche di studio e ricerca, nonché attraverso l'organizzazione e gestione di corsi, seminari ed eventi, volte alla divulgazione, aggiornamento culturale e professionale nel settore di riferimento, sia per i propri associati sia per tutti i potenziali interessati;
- promuovere le finalità e attività dell'associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di periodici specializzati, di manuali, nonché del materiale e della documentazione prodotti a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- sostenere, anche con il supporto finanziario, iniziative dirette o indirette che abbiano finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

Attività

Nel rispetto delle limitazioni di legge, per perseguire le proprie finalità di cui al precedente articolo 2 l'Associazione può svolgere tutte le attività e compiere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie e/o immobiliari, ritenute utili, necessarie e/o strumentali allo scopo.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione può collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'associazione.

Nell'ambito delle sue attività istituzionali, l'associazione potrà anche effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

Nell'ambito delle proprie generali attività l'associazione potrà inoltre agire nell'esclusivo interesse di soggetti con disabilità grave in relazione ai quali abbia accettato, previa decisione del

Flavia Lucrezia Morghetta Geronzi

Maya 2021

Consiglio di Amministrazione, di ricevere, amministrare e/o utilizzare, specifici beni e risorse allo scopo vincolati a favore degli stessi soggetti per mezzo degli istituti e schemi negoziali ammessi o previsti dalla legge (ad es. trust, vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, fondi speciali sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, etc.).

Art. 4

Entrate e Patrimonio Gestione Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative, che i soci sono tenuti a versare annualmente, come determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle risorse derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- dai contributi di enti pubblici e privati, per i rispettivi utenti che beneficiano del ricovero nelle strutture proprie o comunque gestite dall'associazione;
- dai ogni bene e immobile di proprietà dell'associazione, nonché dai frutti del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contribuzioni e sovvenzioni di qualsiasi natura ricevuti dagli associati e/o da qualsivoglia soggetto terzo.

L'associazione può ideare e realizzare campagne di raccolta fondi (fundraising) per sostenere le proprie iniziative in osservanza della legge.

L'associazione può accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati provenienti alla stessa da privati cittadini o da enti pubblici o privati sulla cui utilizzazione e destinazione, in conformità degli scopi statutari, decide il Consiglio di Amministrazione

L'associazione può avvalersi di collaborazioni professionali e dell'attività lavorative rese, sotto qualsiasi forma e modalità, da soggetti non associati.

Art. 5

Soci e modalità di ammissione

Tutti i soggetti, pubblici e/o privati, che aderiscono alle finalità dell'associazione e vogliano contribuire al loro perseguimento possono essere soci dell'associazione previa ammissione su delibera del Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione per diventare socio dell'associazione deve essere presentare domanda indirizzata al Presidente con le modalità prestabilite dal Consiglio di Amministrazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve confermare di conoscere e accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. La domanda di ammissione è sottoposta alla valutazione ed al mero gradimento del Consiglio di Amministrazione ed il giudizio di accettazione o rigetto sarà comunicato al soggetto interessato. Il Consiglio di Amministrazione non ha l'obbligo di comunicare il motivo di diniego all'ammissione.

L'adesione all'associazione diviene effettiva dopo la comunicazione di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il pagamento della quota associativa. La qualità di associato non è trasmissibile né *mortis causa* né per atto fra vivi.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee dell'associazione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea, a prescindere dall'entità dei contributi versati e delle donazioni effettuate.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé e i propri familiari.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

Heine Luine Thorpente Genuin

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale.

Art.7

Perdita della qualifica di socio. Recesso ed esclusione

I soci dell'associazione devono essere tempestivamente iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione informerà annualmente l'assemblea dei soci in merito alle variazioni intervenute nella compagine degli associati. La qualifica di socio si perde per recesso, decesso o esclusione.

Il socio può recedere liberamente ed in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta, indirizzata al Presidente, inviata con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la conoscenza ed a certificarne il ricevimento (per esempio, raccomandata a/r, pec, fax, telegramma, ecc.) e produce i suoi effetti purché effettuata con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi o inadempienze, ai sensi dell'art. 24 c.c., fra i quali quelli derivanti da comportamenti incompatibili con le finalità e gli scopi perseguiti dall'associazione, come, per esempio, il mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione tempestivamente comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo pec agli indirizzi comunicati al momento dell'adesione (e salvo comunicazione scritta di modifica dello stesso). L'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal momento in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che per recesso, esclusione o qualsiasi altro motivo abbiano cessato di far parte dell'associazione non possono ripetere i contributi versati a qualsiasi titolo o ragione o vantare diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8

Organi

Gli organi dell'associazione sono: Il Presidente, l'Assemblea degli associati, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di revisione.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti nell'apposito registro alla data di convocazione della riunione, per i quali non sia stata già deliberata l'esclusione o per i quali non sia diventato ancora efficace il recesso.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità col presente Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

Tale organo delibera sulle modifiche statutarie, sulla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione e di revisione, sull'approvazione del bilancio e della relazione annuale del Presidente, su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dagli altri organi dell'associazione e sulle altre materie ad essa devolute dallo statuto.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o altrove purché nel Comune di Sassari. L'Assemblea deve essere convocata

Marie Luise Horglente Gensler

dal Consiglio di amministrazione e, per esso, dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Deve essere convocata, inoltre, ogni volta che vi sia la necessità o l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In tal caso, se gli amministratori non vi provvedono tempestivamente, la convocazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale di Sassari.

La convocazione deve avvenire, mediante convocazione scritta che sia idonea a garantirne la conoscibilità legale ed a certificarne il ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'indicazione della data dell'eventuale seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita se è presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere assembleari si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le delibere assembleari si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, sia in prima sia in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento e la liquidazione provvede l'Assemblea in sede straordinaria ed è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I soci possono inoltre partecipare alle adunanze assembleari anche in video conferenza (anche tramite video chiamata).

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non potrà avere più di due deleghe.

È altresì consentito l'espressione del voto per corrispondenza solo in sede di Assemblea ordinaria mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata secondo le seguenti modalità operative. Il voto per corrispondenza è esercitato

direttamente dal socio ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum si tiene conto delle schede pervenute all'associazione entro le 24 ore precedenti l'Assemblea. La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile incaricato delle ricezioni.

Le schede pervenute nelle forme non consentite dallo statuto, oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione o per delega, non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

Il voto non può essere revocato.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea.

Il Presidente custodisce le schede sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari.

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo e al momento della espressione del voto da parte degli associati al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette ed il numero viene di volta in volta determinato dall'Assemblea che provvede alla nomina dei componenti.

I membri vengono scelti fra gli associati ma possono essere anche soggetti esterni all'associazione, purché di comprovate qualità morali. I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e la loro nomina, così come la cessazione per decorso del termine, coincide con la riunione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e deve dare attuazione alle delibere assembleari ed adottare tutte le decisioni esecutive ad esse inerenti.

Delibera, inoltre, sull'ammissione ed esclusione dei soci, sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione, sulle rette da richiedere agli enti ed ai privati per i rispettivi utenti, sulla scelta e sull'assunzione del personale dipendente e dei collaboratori.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno tre giorni prima della riunione, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando ne facciamo richiesta almeno tre componenti. All'interno dell'organo è nominato un segretario che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni. Il Consiglio può delegare ad uno o più suoi componenti specifiche mansioni o compiti. Le delibere consiliari sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti.

I membri che non partecipino a due sedute consecutive dell'organo senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Tali soggetti vengono sostituiti provvisoriamente con altri scelti dal Consiglio stesso che provvede tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea per la conferma degli stessi o per la nomina di altri sostituti dei decaduti.

Art. 11

Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto dall'organo amministrativo all'interno dei suoi componenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha tutte le competenze attribuitegli dallo statuto e dall'Assemblea. In particolare,

provvede alla convocazione del Consiglio e dell'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno.

E' assistito e sostituito, in caso di legittimo impedimento, da un vice presidente, scelto all'interno del Consiglio di amministrazione dai componenti dello stesso.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Art. 12

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione del loro operato, secondo le norme del mandato. E' esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato o non ha prestato il proprio consenso all'atto che ha causato il danno e colui che essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere abbia manifestato il proprio dissenso mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente ed agli altri amministratori, oppure mediante annotazione nel verbale della riunione consiliare.

L'Associazione, in persona del Presidente, deve stipulare polizze assicurative per tenere indenni i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Revisione dalla responsabilità per i danni derivanti da atti di gestione.

Art. 13

Consiglio di Revisione

I membri del Consiglio di Revisione, pari a tre (oltre due supplenti), vengono scelti fra soggetti esterni all'Associazione, purché di comprovate qualità morali. I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e la loro nomina così come la loro cessazione per decorso del termine coincide con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio nomina, laddove non vi provveda l'assemblea, al proprio interno un Presidente che provvederà alla convocazione dell'organismo, almeno una volta l'anno, anche mediante l'uso dei sistemi telematici che garantiscano comunque l'attestazione di ricevimento da parte del destinatario.

Have since the white ground

Il collegio di revisione esercita il controllo legale e contabile e, pertanto, ha compiti di controllo sulla gestione e sull'operato del Consiglio di Amministrazione e di revisione dei conti.

Esso redige una relazione annuale sulla sua attività e ne espone il contenuto nel corso dell'Assemblea di approvazione del bilancio finale di esercizio.

Art. 14

Esercizio Sociale

Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese successivo. Entro tali date può essere approvato anche il bilancio preventivo.

Art. 15

Utili

All'Associazione è assolutamente vietato distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di esercizio, comunque denominati, nonché fondi, riserve capitale o qualsiasi altra entità fin quando dura l'Associazione stessa, salvo il caso in cui la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili ed i disavanzi di gestione per il perseguimento degli scopi statutariamente previsti e per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno tre quarti del numero totale degli associati.

In tal caso si aprirà la fase liquidativa dell'associazione ed il Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato alla gestione di tale fase, devolverà eventuali rimanenze attive ad altre organizzazioni senza scopo di lucro o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla vigente normativa.

L'Assemblea potrà, contestualmente e con la stessa maggioranza che delibera lo scioglimento, scegliere e nominare liquidatori (uno o più) soggetti diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

In ogni caso, la nomina dei liquidatori deve essere comunicata tempestivamente al Presidente del Tribunale di Sassari ed all'Amministrazione Regionale per l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche.

Art. 17

Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Henric R. H. H. H. H.
H. H. H. H.

Henric R. H. H. H.
Henric R. H. H. H.

